



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0216

Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0823),
 - visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0040/2022),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0140/2022),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. La presente direttiva si attiene **strettamente** al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.

Emendamento

(6) È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. ***Il successo dell'accordo dipenderà interamente da un'attuazione trasparente e coerente all'interno dell'Unione e a livello globale.*** La presente direttiva si attiene ***in generale*** al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE, ***ma diverge per alcuni aspetti, anche per quanto concerne l'applicazione di determinate norme nell'Unione.*** Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di **almeno** 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese⁹. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate "entità costitutive". Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

Emendamento

(7) Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese⁹ **e pertanto dovrebbe essere rispettata da tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe monitorare le modalità e la misura in cui gli Stati membri applicano le norme tipo GloBE alle entità più piccole e adottare le misure appropriate se le applicano in modo tale da essere in contrasto con i principi del diritto dell'Unione o compromettere l'integrità del mercato interno.** Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate "entità costitutive". Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti

(flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

⁹ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].

⁹ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la **facoltà di optare per** un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, **questo dovrebbe garantire la tassazione minima effettiva del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive analogamente all'IIR e all'UTPR della presente direttiva.**

Emendamento

(13) Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la **possibilità di applicare** un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, **il gruppo "Codice di condotta" (Tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tale imposta. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo.**

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di **cinque** anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di **cinque** anni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di **tre** anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di **tre** anni.

Emendamento

(16) *Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma globale sull'imposizione minima e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti*, la presente direttiva *dovrebbe contemplare* un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva in linea

(16) *A norma dell'accordo raggiunto dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS*, la presente direttiva *contempla* un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

Emendamento

(18) Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva, *tramite*

con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

atti delegati pertinenti, in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.

Emendamento

(19) Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza. ***Una maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria comporta vantaggi per le amministrazioni fiscali e una maggiore certezza fiscale per i contribuenti. In tale contesto, la direttiva 2011/16/UE^{1 bis} del Consiglio contribuirà a facilitare l'attuazione della presente direttiva e la futura revisione della direttiva 2011/16/UE sarà oggetto di una valutazione d'impatto da effettuare prima del 31 dicembre 2022.***

^{1 bis} ***Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore***

*fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,
pag. 1).*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È opportuno monitorare le misure potenzialmente dannose e distorsive volte a compensare il potenziale aumento dell'imposta sul reddito delle società e aggiornare, se necessario, la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Il gruppo "Codice di condotta" (tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare costantemente lo sviluppo dei principi contabili e la loro applicazione a fini fiscali minimi. Se necessario, il gruppo dovrebbe formulare proposte per adeguare le norme sulla determinazione dei profitti. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio

(20) L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio

affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale.

affidamento sulla sua attuazione *rapida e coerente* a livello mondiale *e da parte degli Stati membri entro la fine del 2023*. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare *in modo tempestivo* una *prima* valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale. *L'attuazione della presente direttiva richiederà un maggiore scambio di informazioni tra gli Stati membri e le giurisdizioni dei paesi terzi. A tal fine, la direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere riesaminata conformemente ai futuri lavori dell'OCSE su un accordo tra autorità competenti da elaborare entro la fine del 2022.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È probabile che le norme tipo GloBE siano modificate, in particolare le norme relative al "porto sicuro" che mirano a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazione per le

entità costitutive. La presente direttiva dovrebbe garantire l'esistenza di garanzie adeguate ai fini del controllo di tali entità. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per garantire che la presente direttiva resti allineata agli impegni internazionali degli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) La presente direttiva introduce una clausola di riesame al fine di garantire che l'applicazione della direttiva sia oggetto di un'adeguata valutazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale riesame dovrebbe valutare e riconsiderare i progressi compiuti nell'attuazione globale dell'accordo OCSE/norme tipo GloBE nonché talune esenzioni e deroghe, in particolare per quanto riguarda i regimi di imposizione delle distribuzioni e l'esclusione del reddito in base alla sostanza, la rilevanza della soglia per il gruppo multinazionale di imprese e le imprese nazionali di grandi dimensioni all'interno del campo di applicazione nonché l'impatto sul gettito fiscale per quanto concerne i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito del riesame, anche le modifiche delle norme tipo GloBE potrebbero, se necessario, essere integrate nel diritto dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, oltre a due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali, il cosiddetto secondo pilastro consiste in una norma basata sui trattati, ossia la regola sull'assoggettamento all'imposta, che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima. La Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di modificare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi a basso reddito al fine di includervi tale regola.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.

Emendamento

Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione *effettiva, ovvero il luogo in cui sono adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività d'impresa*, della sua sede di costituzione o criteri analoghi *che rispecchiano le attività economiche reali conformemente alla presente direttiva e alle norme tipo GloBE.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Norme antielusione

- 1. Ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, gli Stati membri non tengono conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.*
- 2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina quando non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono attività economiche reali.*
- 3. Una costruzione o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 è trattata, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla sua sostanza economica.*
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di definire norme antielusione più dettagliate, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro *i tre*

Emendamento

3. Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro *l'esercizio*

esercizi fiscali successivi, l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

fiscale successivo, l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nei paragrafi 5 e 6 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di tenere conto delle modifiche corrispondenti delle norme tipo GloBE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di modificare una delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o

di modificare una delle voci per le quali sono previsti adeguamenti a norma dei paragrafi 2, 3, 6, 7, 10 e 11 del presente articolo, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Una passività fiscale differita non versata o stornata nei **cinque** esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.

Una passività fiscale differita non versata o stornata nei **tre** esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del **quinto** esercizio

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del **terzo** esercizio

fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare le voci cui si applica un'eccezione al recupero spettante a norma del paragrafo 8, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare gli importi di cui al

paragrafo 1, in particolare per tener conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un "gruppo scisso"), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso se presenta:

Emendamento

4. Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un "gruppo scisso"), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso ***per almeno sei anni dopo la scissione*** se presenta:

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

Emendamento

1. Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento ***o di un'entità di investimento assicurativo*** può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se nessuna entità costitutiva è stata nominata da altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese, l'entità locale designata incaricata di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative è la più grande entità del gruppo multinazionale di imprese situata nello stesso Stato membro in termini di ricavi annuali relativi agli ultimi due anni consecutivi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e in seguito al parere espresso dal Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dalla presente direttiva e garantisce il necessario scambio di informazioni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi ***cinque*** anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.

1. L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi ***tre*** anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi **cinque** anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

Emendamento

2. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi **tre** anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il periodo di **cinque** esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento

Il periodo di **tre** esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di **cinque** anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1° gennaio 2023.

Emendamento

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di **tre** anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1° gennaio 2023.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di **cinque** anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1° gennaio 2024.

Emendamento

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di **tre** anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1° gennaio 2024.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi **cinque** esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento

1. L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi **tre** esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni sopramenzionato decorre dal 1° gennaio 2023.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e*** all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui ***all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e*** all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 4 bis, paragrafo 4,***

solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

dell'articolo 13, paragrafo 8 ter, dell'articolo 15, paragrafo 11 bis, dell'articolo 21, paragrafo 8 bis, dell'articolo 29, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52 bis

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 53

Testo della Commissione

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Emendamento

Il Parlamento europeo è informato **tempestivamente** dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 53 bis

Riesame

Entro... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. La relazione esamina se sia necessario modificare la presente direttiva alla luce dei cambiamenti e degli sviluppi nel contesto fiscale internazionale, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle norme tipo GloBE al di fuori dell'Unione e lo sviluppo di altri approcci unilaterali all'imposizione minima effettiva dei gruppi multinazionali di imprese. Dovrebbe altresì concentrarsi sul ricorso a esenzioni e deroghe e sul loro impatto sulla coerenza del mercato interno.

La relazione valuta l'impatto della disposizione sull'inclusione del reddito in base alla sostanza, l'attuazione dell'imposta integrativa domestica qualificata facoltativa e il trattamento del regime di imposizione delle distribuzioni sull'efficacia di garantire un livello minimo di imposizione fiscale effettiva.

La relazione esamina l'impatto della direttiva sul gettito fiscale dei paesi meno sviluppati e sul gettito fiscale degli Stati membri dell'UE, sulle decisioni di investimento delle società e sulla competitività dell'Unione nell'economia mondiale. Valuta l'impatto di una riduzione della soglia per i gruppi multinazionali di imprese e le grandi imprese nazionali. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 53 ter

Clausola limitativa

- 1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società che si riferiscono alla norma sulle società controllate estere ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio^{1 bis}, in particolare quando la norma più rigorosa sulle società controllate estere segue le raccomandazioni della relazione finale del 2015 sull'azione 3 del progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili.**
- 2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative a forme alternative di imposizione minima dei gruppi o delle società nazionali.**

^{1 bis} **Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1);**